

Statuto di associazione del terzo settore

Rete - Uniti non Ultimi -

**Rete
c.n.v**

Statuto

Art. 1 - Denominazione e sede

1. È costituita l'Associazione denominata «**Rete "Uniti non Ultimi" APS – ETS**», con sede legale nel Comune di Firenze e con durata illimitata.
2. L'associazione ha carattere nazionale e potrà istituire sedi secondarie, sezioni ed uffici di rappresentanza ovunque, in Italia e all'estero. La variazione della sede legale nell'ambito del suddetto Comune non comporta modifica statutaria.
3. L'utilizzo degli acronimi APS ed ETS è obbligatorio e acquista efficacia con l'iscrizione dell'associazione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore.

Art. 2 – Forma giuridica, principi generali e divieto distribuzione utili

1. L'Associazione persegue, senza scopo di lucro, finalità civiche, solidaristiche o di utilità sociale, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati, e svolge, in via esclusiva o principale, le attività di interesse generale sottoelencate in favore di soggetti fragili con particolare attenzione per il mondo delle disabilità.
2. L'Assemblea delibera l'eventuale regolamento di esecuzione dello statuto per la disciplina degli aspetti organizzativi più particolari.
3. L'associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate, ai propri associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi associativi, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

Art. 3 – Scopo

1. Gli obiettivi dell'associazione sono i seguenti:

- promuovere e verificare a tutti i livelli, l'attuazione della **Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità**;
- promuovere a tutti i livelli, l'attuazione della **Strategie Europee sulle Disabilità 2021-2030, "unione di uguaglianze" e dei rinnovi successivi**;
- contribuire al soddisfacimento dei bisogni morali, sociali, sanitari, politici e materiali, individuali e collettivi, delle persone con fragilità, con attenzione prevalente per quelle con problemi di disabilità;
- promuovere il completo inserimento sociale e rappresentarne le istanze ad ogni livello, ivi compresa la promozione di iniziative legali, in tutte le forme consentite, dunque anche nell'assistenza legale, compresa la costituzione della presente struttura quale parte civile nel processo penale, se si rendesse necessaria per la tutela della categoria e/o dei soggetti fragili, con particolare attenzione per il mondo delle disabilità;
- promuovere provvedimenti legislativi e amministrativi, volti alla creazione e all'attuazione di strutture fisiche e no, per facilitare e incrementare la riabilitazione psicofisica, il riconoscimento dei valori e delle capacità individuali e collettive, l'inserimento nella società, il pieno godimento dei diritti civili e politici della categoria e/o delle singole persone con fragilità, con prevalenza per quelle con disabilità;
- promuovere la rimozione di tutte le barriere discriminative, in ogni campo, fisico e sociale, onde consentire la normale fruizione dei servizi e delle infrastrutture pubbliche e private;
- svolgere ogni attività e compiere ogni operazione ritenuta utile ed opportuna ad assicurare, integrare, affiancare le iniziative sopra elencate.

2. Per il raggiungimento delle già menzionate finalità e previo l'ottenimento delle autorizzazioni di legge, l'Associazione esercita in via principale le seguenti attività di interesse generale di cui all'articolo 5 del D.lgs. 117/2017:

- 1) interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni (di cui alla lettera a) dell'art. 5 del D.lgs. 117/2017);
- 2) prestazioni socio-sanitarie di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 febbraio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 6 giugno 2001, e successive modificazioni (di cui alla lettera b) dell'art. 5 del D.lgs. 117/2017);
- 3) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa (di cui alla lettera d) dell'art. 5 del D.lgs. 117/2017);

- 4) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo (di cui alla lettera i) dell'art. 5 del D.lgs. 117/2017);
- 5) radiodiffusione sonora a carattere comunitario, ai sensi dell'articolo 16, comma 5, della legge 6 agosto 1990, n. 223, e successive modificazioni (di cui alla lettera j) dell'art. 5 del D.lgs. 117/2017);
- 6) organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso (di cui alla lettera k) dell'art. 5 del D.lgs. 117/2017);
- 7) formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa (di cui alla lettera l) dell'art. 5 del D.lgs. 117/2017);
- 8) servizi strumentali ad enti del Terzo settore resi da enti composti in misura non inferiore al settanta per cento da enti del Terzo settore (di cui alla lettera m) dell'art. 5 del D.lgs. 117/2017);
- 9) servizi finalizzati all'inserimento o al reinserimento nel mercato del lavoro dei lavoratori e delle persone di cui all'articolo 2, comma 4, del decreto legislativo recante revisione della disciplina in materia di impresa sociale, di cui all'articolo 1, comma 2, lettera c), della legge 6 giugno 2016, n. 106 (di cui alla lettera p) dell'art. 5 del D.lgs. 117/2017);
- 10) alloggio sociale, ai sensi del decreto del Ministero delle infrastrutture del 22 aprile 2008, e successive modificazioni, nonché ogni altra attività di carattere residenziale temporaneo diretta a soddisfare bisogni sociali, sanitari, culturali, formativi o lavorativi (di cui alla lettera q) dell'art. 5 del D.lgs. 117/2017);
- 11) organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche (di cui alla lettera r) dell'art. 5 del D.lgs. 117/2017);
- 12) beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo (di cui alla lettera s) dell'art. 5 del D.lgs. 117/2017);
- 13) promozione e tutela dei diritti **umani, civili, sociali e politici**, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all'articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (di cui alla lettera t) dell'art. 5 del D.lgs. 117/2017);
- 14) riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata (di cui alla lettera u) dell'art. 5 del D.lgs. 117/2017).

3. L'associazione può esercitare, a norma dell'art. 6 del Codice del Terzo settore, attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto Ministeriale 19 maggio 2021, n. 107.

L'individuazione delle attività diverse sarà successivamente operata da parte del Consiglio Direttivo.

4. L'associazione può esercitare anche attività di raccolta fondi, a norma dell'art. 7 del Codice del Terzo settore - attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva - al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.

5. L'Associazione, nello svolgimento delle sue attività, potrà instaurare ogni forma di partecipazione e collaborazione con altre Associazioni, Federazioni e con enti pubblici e/o privati, nazionali e/o internazionali, che non siano in contrasto con la natura e gli scopi previsti dal presente Statuto.

Art. 4 – Soci

1. Possono essere ammessi a far parte dell'Associazione le persone fisiche, associazioni, enti del terzo settore, società, enti pubblici e privati che hanno interesse alla sua attività o che comunque desiderano sostenerla.

2. Il numero dei soci è illimitato ma in ogni caso non inferiore al numero stabilito dalla legge per le APS. Se questo requisito viene meno, entro un anno deve essere reintegrata la base associativa o si deve procedere all'iscrizione in un'altra sezione del registro unico nazionale del Terzo settore (Runts) pena la cancellazione dal registro dell'ente.

3. L'associazione non dispone limitazioni con riferimento alle condizioni economiche e discriminazioni di qualsiasi natura in relazione all'ammissione degli associati e non prevede il diritto di trasferimento, a qualsiasi titolo, della quota associativa.

Art. 5 - Ammissione del socio

1. Chi intende essere ammesso come associato dovrà presentare al Consiglio Direttivo una domanda scritta che contenga:

- l'indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita, codice fiscale nonché recapiti telefonici e indirizzo di posta elettronica;
- la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il presente Statuto, gli eventuali regolamenti e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi;
- è gradito un curriculum di studi e/o di esperienze in modo da poter valutare un contributo fattivo alla realizzazione dei fini istituzionali del sodalizio.

2. L'Organo di Amministrazione delibera sulla domanda secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e le attività di interesse generale svolte.

La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata, a cura del Consiglio Direttivo, nel libro degli associati.

L'Organo di amministrazione deve, entro 60 giorni, motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati.

Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dal Consiglio Direttivo, chi l'ha proposta può entro 60 giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea, che delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocata, in occasione della sua successiva convocazione.

3. Lo status di associato ha carattere permanente, fermo restando il diritto di recesso. Non sono pertanto ammesse adesioni che violino tale principio, introducendo criteri di ammissione strumentalmente limitativi di diritti o a termine. La quota associativa è intrasferibile non è rivalutabile né rimborsabile, in nessun caso.

Art. 6 Diritti e doveri del socio

1. Ogni socio, purché iscritto nel libro soci da almeno tre mesi, ha diritto di voto per l'approvazione e le modificazioni dello Statuto e degli eventuali regolamenti, per l'elezione degli organi amministrativi dell'Associazione stessa nonché, se maggiore di età, ha diritto a proporsi quale candidato per gli organi dell'Associazione e votare per l'approvazione dei bilanci.

2. Ogni socio ha il diritto di prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee, prendere visione dei bilanci ed esaminare i libri sociali, previa richiesta scritta al Consiglio Direttivo che ne organizzerà la consultazione presso la sede dell'Associazione entro 15 (quindici) giorni dalla ricezione della richiesta, alla presenza di un suo membro.

3. Ogni socio ha il diritto di:

- essere informato sulle attività dell'associazione e controllarne l'andamento;
- concorrere all'elaborazione ed approvare il programma di attività.

4. Ogni socio è obbligato a

- rispettare il presente Statuto e gli eventuali Regolamenti interni;
- a versare la quota associativa annuale entro il termine per la convocazione dell'assemblea annuale di approvazione del bilancio.

5. Il socio moroso non ha diritto di voto fino a che non sana la morosità.

Art. 7 Perdita della qualifica di socio

1. La qualifica di associato si perde per morte, recesso, decadenza automatica o esclusione.

2. Il socio che contravviene gravemente agli obblighi del presente Statuto, agli eventuali Regolamenti interni e alle deliberazioni degli organi associativi, oppure arreca danni materiali o morali di una certa gravità all'associazione, e nei seguenti altri casi: perdita dei requisiti per l'ammissione, indegnità morale, condanne penali, procedure sanzionatorie amministrative gravi passate in giudicato, qualsivoglia comportamento atto a screditare con qualsiasi metodo l'associazione o enti collegati, può essere escluso dall'associazione mediante deliberazione del Consiglio Direttivo e dopo aver ascoltato le giustificazioni dell'interessato.

3. La deliberazione di esclusione dovrà essere comunicata adeguatamente al socio che potrà presentare le proprie controdeduzioni: entro trenta giorni dalla comunicazione, il socio escluso può ricorrere all'Assemblea mediante P.E.C. o lettera raccomandata A.R. inviata al Presidente dell'Associazione.

4. Il socio può sempre recedere dall'associazione.

5. Chi intende recedere dall'associazione deve comunicare in forma scritta la sua decisione al Consiglio Direttivo, che dovrà adottare una apposita deliberazione da comunicare adeguatamente all'associato.

6. La dichiarazione di recesso ha effetto dalla data della delibera del Consiglio direttivo.

7. Il socio può decadere automaticamente dall'associazione, senza necessità di alcuna deliberazione da parte di un organo associativo, per mancato pagamento della quota associativa (se prevista) entro il terzo anno consecutivo.

8. I diritti di partecipazione all'associazione non sono trasferibili.

9. Le somme versate a titolo di quota associativa non sono rimborsabili, rivalutabili e trasmissibili.

10. I soci che comunque abbiano cessato di appartenere all'associazione non hanno alcun diritto sul patrimonio della stessa.



Art. 8 - Organi Sociali

1. Gli organi dell'associazione sono:

- a) Assemblea dei soci;
- b) Consiglio Direttivo;
- c) Presidente;
- d) Organo di controllo, nei casi previsti dall'art. 30, D.lgs. 117/2017.
- e) Organo di revisione, nei casi previsti dall'art. 31, d.lgs. 117/2017.

2. Ai componenti degli organi sociali non può essere attribuito alcun compenso, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione, ad eccezione degli eventuali componenti dell'organo di controllo che siano in possesso dei requisiti di cui al comma 2 art. 2397 del Codice civile.

Art. 9 – Assemblea

- 1. L'Assemblea è composta dai soci dell'associazione ed è l'organo sovrano.
- 2. Hanno diritto di voto i soci che rispondano ai requisiti dettati nell'art. 6 comma 1 del presente documento.
- 3. Ciascun socio ha diritto a un voto.
- 4. L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'associazione o, in sua assenza, dal Vicepresidente, se non disponibile dal socio anziano presente in assemblea.

Art. 10 - Convocazione dell'Assemblea

- 1. L'Assemblea si riunisce almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio di esercizio.
- 2. La convocazione dell'Assemblea avviene mediante comunicazione scritta, contenente il luogo, la data e l'ora di prima e seconda convocazione e l'ordine del giorno, spedita almeno 10 giorni prima della data fissata per l'Assemblea all'indirizzo risultante dal libro dei soci. Tale comunicazione può avvenire a mezzo lettera raccomandata, fax, P.E.C. o e-mail (all'indirizzo previamente indicato dai soci), o qualsiasi altro mezzo idoneo, che ne permetta la ricevuta.
- 3. L'Assemblea è inoltre convocata a richiesta di almeno il 25%, dei soci o quando il Consiglio Direttivo lo ritiene necessario.
- 4. I voti sono sempre palesi, tranne quelli riguardanti provvedimenti verso gli altri soci.
- 5. Delle riunioni dell'Assemblea è redatto il verbale, sottoscritto dal Presidente dell'assemblea e dal verbalizzante e conservato presso la sede dell'associazione, in libera visione a tutti i soci.
- 6. L'Assemblea può essere ordinaria o straordinaria. È straordinaria quella convocata per la modifica dello statuto, trasformazione, fusione, scissione o scioglimento dell'associazione. È ordinaria in tutti gli altri casi.

Art. 11 - Compiti dell'Assemblea

1. Le competenze dell'Assemblea sono:

- a) nomina e revoca i componenti degli organi sociali;
- b) nomina e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- c) approva i bilanci previsti dalla normativa del terzo settore;
- d) delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- e) delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo o dello statuto;
- f) approva l'eventuale regolamento dei lavori Assembleari;
- g) delibera la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione;
- h) delibera lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione dell'eventuale patrimonio residuo;
- i) delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza;
- j) delibera sull'esclusione dei soci.

Art. 12 - Assemblea ordinaria

- 1. L'Assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza della metà più uno degli aderenti, presenti in proprio o per delega, e in seconda convocazione qualunque sia il numero degli aderenti presenti, in proprio o in delega.
- 2. L'Assemblea delibera a maggioranza dei voti dei presenti. Ciascun socio ha diritto a un voto.
- 3. I soci possono farsi rappresentare in Assemblea solo da altri soci, conferendo delega scritta. Ciascun socio è portatore di un numero massimo di tre deleghe; enti o altri gruppi aderenti all'associazione hanno diritto ad un voto con diritto di delega per un secondo ente.



4. È ammessa l'espressione del voto per corrispondenza o in via elettronica, purché sia possibile verificare l'identità dell'associato che partecipa e vota.

5. L'assemblea può svolgersi in collegamento audio/video conferenza attraverso strumenti di comunicazione a distanza, a condizione che:

- sia consentito al Presidente di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, il regolare svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;
- sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno.

6. Per i soci minori di età, il diritto di votare in Assemblea è esercitato, sino al compimento del diciottesimo anno di età, dagli esercenti la responsabilità genitoriale sui medesimi.

7. L'Assemblea si riunisce almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio di esercizio entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio. Quando particolari esigenze lo richiedano essa può essere convocata entro 150 giorni dalla chiusura dell'esercizio stesso

8. Nelle deliberazioni che riguardano la loro responsabilità, i componenti il Consiglio Direttivo non hanno diritto di voto.

Art. 13 - Assemblea straordinaria

1. L'Assemblea straordinaria delibera sulla modifica dello Statuto, sullo scioglimento e la liquidazione, sulla devoluzione del patrimonio e sulla trasformazione, fusione e scissione della stessa.

2. Per la modifica dello Statuto, l'Assemblea straordinaria è costituita con la presenza di almeno $\frac{3}{4}$ tre quarti degli associati in prima convocazione e di almeno $\frac{1}{2}$ la metà, in seconda convocazione e il voto favorevole della maggioranza.

3. Per deliberare lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio è richiesto il voto favorevole di almeno $\frac{3}{4}$ tre quarti degli associati.

4. Per deliberare la trasformazione, fusione o scissione dell'associazione l'Assemblea straordinaria è costituita con la presenza di almeno $\frac{3}{4}$ tre quarti degli associati in prima convocazione e di almeno $\frac{1}{2}$ la metà, in seconda convocazione e il voto favorevole della maggioranza.

5. Per l'Assemblea straordinaria, ad eccezione di quanto previsto nei commi precedenti, si applicano le regole dell'Assemblea ordinaria di cui al precedente articolo.

Art. 14 - Consiglio Direttivo

1. Il Consiglio Direttivo è eletto dall'Assemblea dei soci ed è composto da un minimo di tre a un massimo di undici componenti. Resta in carica tre anni e i suoi componenti possono essere rieletti. Essi decadono qualora siano assenti ingiustificati per tre volte consecutive.

2. Il Consiglio Direttivo nella sua prima riunione elegge tra i propri componenti il Presidente e un Vicepresidente, o, più Vicepresidenti.

3. In caso cessazione per qualsiasi causa di un numero di consiglieri inferiore alla metà, i membri del Consiglio rimasti in carica convocano senza indugio l'assemblea per procedere alla sostituzione dei membri cessati. Chi subentra in luogo del Consigliere cessato dura quanto il Consiglio in carica al momento del subentro. In caso di cessazione di un numero di consiglieri pari alla metà più uno, l'intero organo direttivo è da intendersi decaduto.

4. Il Consiglio Direttivo si riunisce, su convocazione del Presidente, almeno una volta ogni tre mesi e quando ne faccia richiesta almeno un terzo dei componenti. In tale seconda ipotesi la riunione deve avvenire entro venti giorni dal ricevimento della richiesta. Alle riunioni possono essere invitati a partecipare esperti esterni e rappresentanti di eventuali sezioni interne di lavoro con voto consultivo.

5. Il Consiglio si riunisce presso la sede legale o presso il diverso luogo indicato nell'avviso di convocazione e può svolgersi in collegamento audio/video attraverso strumenti di comunicazione a distanza (videoconferenza, teleconferenza), a condizione che:

- il Presidente possa accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e comunicare i risultati della votazione;
- sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;
- sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno.



6. Per la validità delle deliberazioni occorre la presenza della maggioranza dei consiglieri ed il voto della maggioranza dei presenti. Nel computo delle presenze e dei voti si tiene conto anche di coloro i quali partecipano attraverso strumenti di comunicazione a distanza.

7. Di ogni riunione deve essere redatto il verbale nel registro delle riunioni del Consiglio Direttivo.

8. Compete al Consiglio Direttivo:

- a) compiere tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione;
- b) fissare le norme per il funzionamento dell'Associazione;
- c) eseguire le deliberazioni dell'Assemblea;
- d) predisporre il Bilancio di esercizio e l'eventuale Bilancio sociale;
- e) determinare il programma di lavoro in base alle linee di indirizzo contenute nel programma generale approvato dall'Assemblea, promuovendo e coordinando l'attività e autorizzando la spesa;
- f) eleggere il Vicepresidente (o più Vicepresidenti nel caso di assegnazione di settori specifici);
- g) istituire, modificare e chiudere sedi secondarie, sedi operative, uffici e rappresentanze dell'Associazione, sia in Italia che all'estero, per il migliore perseguimento degli scopi statutari;
- h) accogliere o respingere (motivando), le domande degli aspiranti soci;
- i) fissare l'importo, le modalità di versamento e i termini della eventuale quota associativa annuale;
- j) ratificare, nella prima seduta successiva, i provvedimenti di competenza del Consiglio adottati dal Presidente per motivi di necessità e di urgenza;
- k) assumere il personale strettamente necessario per la continuità della gestione non assicurata dagli aderenti e comunque nei limiti consentiti dalle disponibilità previste dal bilancio;
- l) istituire gruppi e sezioni di lavoro i cui coordinatori, possono essere invitati a partecipare alle riunioni del Consiglio e alle Assemblee con voto consultivo.

5. Il Consiglio Direttivo può delegare al Presidente o a un Comitato esecutivo l'ordinaria amministrazione. Le riunioni dell'eventuale Comitato esecutivo devono essere verbalizzate nell'apposito registro. Le eventuali sostituzioni di componenti del Consiglio Direttivo effettuate nel corso del triennio devono essere convalidate dalla prima Assemblea convocata successivamente alla nomina. I componenti così nominati scadono con gli altri componenti.

Art. 15 – Presidente

1. Il Presidente rappresenta legalmente l'associazione e compie tutti gli atti che lo impegnano verso l'esterno. Questi deve essere scelto in base ai requisiti di onorabilità, professionalità ed indipendenza, anche con riferimento ai requisiti al riguardo previsti da codici di comportamento redatti da associazioni di rappresentanza o reti associative del terzo settore. Si applica l'articolo 2382 del Codice civile.

2. Il Presidente è eletto dall'Assemblea tra i componenti del Consiglio Direttivo a maggioranza dei presenti.

3. Il Presidente dura in carica per lo stesso periodo del Consiglio Direttivo e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca decisa dall'Assemblea, con la maggioranza dei presenti.

4. Almeno un mese prima della scadenza del mandato, il presidente convoca l'Assemblea per l'elezione del nuovo Presidente e del Consiglio Direttivo.

5. Il presidente convoca e presiede l'Assemblea e il Consiglio Direttivo svolge l'ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo al Consiglio Direttivo in merito all'attività compiuta.

6. Il Vicepresidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogniqualvolta questi sia impossibilitato nell'esercizio delle sue funzioni.

7. Il segretario dà esecuzioni alle deliberazioni del presidente e del Consiglio Direttivo, redige i verbali delle riunioni, attende alla corrispondenza e come tesoriere cura l'amministrazione dell'associazione e si incarica della tenuta dei libri contabili nonché delle riscossioni e dei pagamenti da effettuarsi previo mandato del Consiglio Direttivo.

Art. 16 - Organo di controllo

1. L'Organo di controllo, anche monocratico, è nominato al ricorrere dei requisiti previsti dalla Legge.

2. I componenti dell'Organo di controllo, ai quali si applica l'art. 2399 del Codice civile, devono essere scelti tra i revisori legali iscritti nell'apposito registro. Nel caso di organo collegiale, i già menzionati requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.

3. L'Organo di controllo vigila sull'osservanza della Legge e dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sulla adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento.

4. Esso può esercitare inoltre, al superamento dei limiti di cui al co. 1, art. 31, la revisione legale dei conti. In tal caso l'Organo di controllo è costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro.

5. L'organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, ed attesta che l'eventuale bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dai sindaci.

6. I componenti dell'organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

Art. 17 - Organo di Revisione legale dei conti

1. Se l'Organo di controllo non esercita il controllo contabile e se ricorrono i requisiti previsti dalla Legge, l'associazione deve nominare un Revisore legale dei conti o una Società di revisione legale iscritti nell'apposito registro.

Art.18 - Patrimonio e sua destinazione

1. Il patrimonio dell'associazione – comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi e altre entrate comunque denominate – è utilizzato per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Art. 19 - Divieto di distribuzione degli utili

1. L'associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate, ai propri associati, lavoratori e collaboratori, amministratori e altri componenti degli organi associativi, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

Art. 20 - Bilancio di esercizio

1. Il bilancio di esercizio è redatto in conformità a quanto previsto dall'art. 13 del Codice del terzo settore. Esso è predisposto dal Consiglio Direttivo, viene approvato dall'Assemblea entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il bilancio e depositato presso il Registro unico nazionale del terzo settore.

Art. 21 - Bilancio sociale e informativa sociale

1. L'associazione deve pubblicare annualmente e tenere aggiornati nel proprio sito internet gli eventuali emolumenti, compensi o corrispettivi a qualsiasi titolo attribuiti ai componenti degli organi di amministrazione e controllo, ai dirigenti e agli associati.

- *Se i ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate sono superiori a centomila euro annui*

2. L'associazione deve redigere, depositare presso il Registro unico nazionale del terzo settore e pubblicare nel proprio sito internet il bilancio sociale.

- *Se ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate sono superiori a 1 milione di euro annui*

Art. 22 - Volontari

1. I volontari svolgono la propria attività in favore della comunità e del bene comune in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretto ed esclusivamente per fini di solidarietà.

2. La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'associazione.

3. L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo, nemmeno dal beneficiario. Ai volontari possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro i limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'associazione.

4. Sono vietati i rimborsi spesa di tipo forfetario.

Art. 23 - Personale retribuito

1. L'associazione di promozione sociale può avvalersi di personale retribuito nei limiti previsti dall'art. 36 del D. Lgs. 117/2017.

2. I rapporti tra l'associazione ed il personale retribuito sono disciplinati dalla legge e da apposito regolamento adottato dall'associazione.

3. I dipendenti sono, ai sensi di legge e di regolamento, assicurati contro le malattie, infortunio per la responsabilità civile verso i terzi.

4. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al 50% del numero dei volontari o al 5% del numero degli associati.

Art. 24 - Responsabilità ed assicurazione degli aderenti

1 I volontari che prestano attività di volontariato sono assicurati per malattie, infortunio, e per la responsabilità civile verso i terzi ai sensi dell'art. 18 del D.lgs. 117/2017.

Art. 25 - Scioglimento e devoluzione patrimonio

1. In caso di scioglimento dell'associazione, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio regionale del Registro unico nazionale del terzo settore, e salva diversa destinazione imposta dalla Legge, ad altri enti del Terzo settore.

Art. 26 - Clausola di mediazione e Clausola compromissoria

1. Tutte le controversie che dovessero insorgere tra i soci, ovvero tra i soci e l'Associazione, ovvero promosse da o nei confronti di amministratori, liquidatori o sindaci, in relazione all'esistenza, validità, interpretazione, inadempimento e/o risoluzione del presente statuto, o comunque collegate allo stesso e/o più in generale, all'esercizio dell'attività sociale, comprese quelle relative alla validità delle delibere assembleari, nel caso di non soluzione interna dal Direttivo o dall'Assemblea dei Soci, saranno devolute ad un tentativo di mediazione da espletarsi secondo la procedura di mediazione definita nel Regolamento di Organismo di Mediazione competente dove ha sede l'Associazione, che verrà scelto al momento.

2. Le parti si impegnano a ricorrere alla mediazione prima di iniziare qualsiasi procedimento arbitrale o giudiziale, richiamando esplicitamente gli effetti e le conseguenze di cui al comma 5 dell' art.5 del D.lgs. 28/2010. Il tentativo di conciliazione dovrà essere esperito in base agli art.16 del D.lgs. 28/2010, per quanto con esso non contrastante, del suddetto Regolamento di Mediazione che le parti dichiarano di conoscere ed accettare integralmente.

3. Qualora entro il termine di 90 giorni la procedura non sia definita o in caso di mancato raggiungimento di un accordo, tutte le controversie derivanti dal presente contratto saranno risolte mediante arbitrato, secondo il regolamento di arbitrato della camera di commercio competente dove ha sede l'Associazione.

4. L'arbitro sarà unico e nominato dalle parti, o, in caso di disaccordo, nominato in conformità al regolamento della camera di commercio competente.

5. L'arbitrato ha natura rituale ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 806 e ss. c.p.c. L'arbitro decide secondo diritto dopo avere tentato la conciliazione delle parti. Si osservano le disposizioni del Codice di procedura civile in materia di arbitrato rituale.

6. Ogni controversia che non debba essere decisa dalle disposizioni che precedono, è di competenza del foro competente in base alla territorialità.

Art. 27 - Norme di rinvio e disposizioni finali

1. Per quanto non è previsto dal presente statuto, si fa riferimento alle normative vigenti in materia, con particolare riferimento al D. Lgs. 117/2017 e successive modifiche e, in quanto compatibile, al Codice civile e ai principi generali dell'ordinamento giuridico.

Firmato i soci fondatori:

Alessandro Rizzello

Alessandro Ferretti

Giulio Bartolozzi

Paola Cipriani

Lucia Galassi

Alberto Martini

Laura Pasqui

e Alessandro De Lio

per Massimiliano De Lio

Fabrizio Carmine Colacione

